

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso in cui la persona esclusa non condivida le ragioni dell'esclusione, può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'arbitro.

Ogni socio può essere eletto alle cariche dirigenziali dell'Associazione.

Art. 4 - Patrimonio e entrate - bilanci - libri

Patrimonio e entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per la realizzazione dei suoi scopi l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- quote associative annuali stabilite dal Consiglio Direttivo;
- avanzi netti delle manifestazioni organizzate o da attività commerciali e produttive marginali, per ciascuna delle quali dovrà essere redatta apposita contabilità separata, il cui saldo dovrà essere riportato nelle registrazioni contabili generali;
- eventuali proventi del patrimonio sociale;
- da ogni altro provento, in denaro o natura derivante da elargizioni liberali, donazioni o lasciti previa accettazione formale da parte del Consiglio Direttivo che ne attesti la volontà di contribuzione alle finalità sociali.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota minima da versare all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intenda aderirvi.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso

